

Pubblicato il 07/07/2026

N. 00143 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 75 del 2025, proposto da
Barbara Schreckenthal, rappresentata e difesa dagli avvocati David Mondini e Markus Engl, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, via Giosuè Carducci, n. 8/A;

contro

Comune di Brunico, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico *ex lege* presso gli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;

nei confronti

Philipp Sternbach, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio del Comune di Brunico n. 34 dd. 18.12.2024 avente a oggetto la “*Modifica piano paesaggistico. Modifica dell'insieme n. 8 ‘Colle del castello’ a Brunico. Approvazione*”, pubblicata sulla Rete Civica dell’Alto Adige il 17.1.2025, compresa la documentazione di piano ivi richiamata e costituente parte essenziale della stessa, tra cui le relazioni tecniche, gli elaborati tecnici e il rapporto ambientale preliminare, nonché la valutazione di non assoggettabilità a VAS della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, nonché
- della delibera della Giunta del Comune di Brunico n. 131 dd. 8.4.2024 avente a oggetto la “*Modifica piano paesaggistico. Modifica dell'insieme n. 8 ‘Colle del castello’ a Brunico. Avvio del procedimento*” e di ogni altro atto presupposto e consequenziale, endoprocedimentale ed esoprocedimentale, anche non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brunico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2026 la consigliera Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;

1. Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra Barbara Schreckenthal, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Brunico n. 34 del 18.12.2024, recante l’approvazione della modifica del piano paesaggistico relativa all’insieme n. 8 “*Colle del castello*”, compresa tutta la documentazione tecnica in essa richiamata e la valutazione di non assoggettabilità a VAS, espressa dalla Commissione comunale per

il territorio e il paesaggio, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui, in particolare, la delibera della Giunta comunale n. 131 dell'8.4.2024 di avvio del procedimento.

2. La ricorrente deduce di essere proprietaria del Palazzo Vintler e delle relative pertinenze, censite nel Libro fondiario alle p.ed. 15/1 e pp.ff. 39 e 40 in C.C. Brunico. L'immobile è sottoposto a tutela storico-artistica in forza di provvedimenti adottati in epoca risalente ed è altresì compreso nell'insieme n. 6 "*Ansitze*", assoggettato a tutela paesaggistica degli insiemi. L'insieme in questione è costituito, in particolare, da cinque residenze signorili con i relativi giardini e muri di cinta e di confine; tra gli elementi espressamente individuati come meritevoli di conservazione figurano proprio tali muri, qualificati quali recinzioni storiche funzionali alla tutela della monumentalità delle residenze e quali elementi di separazione, anche simbolica, rispetto al contesto circostante.

Espone la ricorrente che l'impugnata variante prevede la realizzazione di un collegamento pedonale connesso al previsto parcheggio interrato "*Schlossberg*", in prossimità del Palazzo Vintler, mediante attraversamento di aree di sua proprietà e demolizione di parte del muro di cinta storico, oggetto di tutela degli insiemi, e afferma che tale previsione comporterebbe una modifica, a suo danno, della precedente pianificazione urbanistica, la quale già contemplava un diverso collegamento pedonale verso il centro storico, gravante però su aree di proprietà di terzi.

3. A sostegno del gravame la ricorrente formula i seguenti motivi.

3.1. "*Illegittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, secondo periodo, L.P. n. 9/2018 per violazione degli artt. 8, 16, comma 1, e 18, comma 2, DPR n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige)*".

Si sostiene che l'art. 48, comma 3, della legge provinciale n. 9 del 2018, nel rinviare al procedimento previsto dall'art. 60 della medesima legge per l'individuazione e la disciplina degli insiemi, attribuirebbe ai comuni una competenza esclusiva in materia di pianificazione paesaggistica degli insiemi, senza alcuna forma di approvazione,

vigilanza o controllo da parte della Provincia autonoma. Secondo la ricorrente, poiché la tutela degli insiemi costituisce una forma di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale n. 9 del 2018, la relativa funzione amministrativa apparterrebbe alla Provincia autonoma in forza del principio del parallelismo tra competenza legislativa e amministrativa sancito dall'art. 16 dello Statuto speciale. L'attribuzione diretta ed esclusiva ai comuni della competenza in materia di individuazione e disciplina degli insiemi sarebbe, pertanto, lesiva delle competenze provinciali statutariamente garantite.

La ricorrente esclude, inoltre, che la disciplina impugnata possa essere qualificata come delega di funzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto speciale, atteso che essa non dispone alcuna delegazione e non prevede né la conservazione della titolarità della funzione in capo alla Provincia né l'esercizio di poteri di direttiva, vigilanza, controllo o sostituzione, ritenuti connaturali a tale istituto.

Richiama, a sostegno della propria tesi, la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di delegazione amministrativa tra enti territoriali, sostenendo che questa presuppone il mantenimento della titolarità della funzione in capo all'ente delegante e la permanenza di adeguati poteri di indirizzo e controllo.

Dalle esposte premesse la ricorrente fa discendere l'illegittimità costituzionale della disposizione provinciale attributiva della competenza esercitata dal Comune nel caso di specie e, conseguentemente, l'illegittimità della modifica del piano paesaggistico approvata mediante gli atti impugnati, in quanto adottata in applicazione di una norma asseritamente lesiva delle competenze provinciali statutariamente garantite.

3.2. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, LP n. 17/2017 nonché dell’art. 11, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, LP n. 17/2017 e dell’art. 53, comma 2, LR n. 2/2018 ovvero difetto di attribuzione e/o incompetenza”.

La ricorrente deduce che, pur potendo il Comune avvalersi della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, quale organismo chiamato a esprimere una valutazione tecnica in ordine all'assoggettabilità della variante a VAS, la decisione finale sarebbe dovuta rimanere in capo al Comune stesso, cui l'art. 6, comma 5, della L.P. n. 17/2017 attribuisce la relativa competenza. Nel caso di specie, invece, il Comune si sarebbe limitato a prendere atto della valutazione espressa dalla Commissione, senza farla propria mediante una autonoma determinazione, con conseguente violazione della disciplina in materia di valutazione ambientale strategica.

Sul presupposto che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si inserisca nell'ambito del procedimento di approvazione dello strumento pianificatorio e rimanga aperto alla partecipazione degli interessati sino all'approvazione definitiva della variante, sicché soltanto la deliberazione consiliare impugnata potrebbe assumere carattere decisorio definitivo in ordine alla non assoggettabilità a VAS, la ricorrente lamenta l'illegittimità della relativa determinazione, deducendo che la competenza ad adottarla sarebbe spettata alla Giunta comunale e non al Consiglio comunale, il quale, nel caso di specie, avrebbe invece assunto la decisione finale, con conseguente vizio di incompetenza.

3.3. "Illegittimità della valutazione ('decisione') della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio (doc. 10): per difetto di attribuzione e/o incompetenza; per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, LP n. 17/2017; per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 3, LP n. 17/1993 e/o eccesso di potere per motivazione insufficiente; per eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento di fatti e irragionevolezza; conseguente invalidità derivata degli atti susseguenti".

Il terzo motivo investe direttamente la valutazione di non assoggettabilità a VAS espressa dalla Commissione comunale per il territorio e il paesaggio.

La ricorrente prospetta, in primo luogo, l'eventuale difetto di attribuzione della Commissione, non risultando dagli atti la necessaria sussistenza di uno specifico incarico conferitole dal Comune.

La decisione assunta dalla Commissione sarebbe, in ogni caso, viziata anche nel merito. Premesso, infatti, che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.P. n. 17/2017, le modifiche "*minori*" di piani e programmi sono assoggettate a VAS soltanto ove l'autorità competente, all'esito della verifica di assoggettabilità, ritenga che esse producano impatti significativi sull'ambiente, la ricorrente lamenta che la Commissione, prima di escludere la sussistenza di simili impatti, avrebbe omesso di verificare e motivare circa il carattere "*minore*" della variante al piano paesaggistico proposta, presupposto indispensabile per l'applicazione della disciplina in questione, atteso che una modifica non qualificabile come "*minore*" sarebbe stata comunque soggetta a VAS, a prescindere dalla sussistenza o meno di impatti significativi sull'ambiente. Nel caso di specie la variante oggetto di causa non potrebbe essere qualificata come modifica "*minore*," con conseguente illegittima applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità adottata dall'Amministrazione.

La ricorrente lamenta, inoltre, la carenza assoluta di motivazione della valutazione espressa dalla Commissione e l'insufficienza dell'istruttoria svolta, rilevando che il rapporto ambientale richiamato sarebbe riferito alla modifica del PUC e non alla variante del piano paesaggistico, sicché le conclusioni ivi contenute non riguarderebbero l'intervento oggetto del presente procedimento volto alla modifica del piano paesaggistico. Sarebbe altresì illegittimo e sintomatico del dedotto difetto istruttorio l'acritico recepimento, da parte della Commissione, del rapporto preliminare predisposto dal Comune quale soggetto promotore della variante, atteso che l'organo chiamato a pronunciarsi sulla verifica di assoggettabilità a VAS avrebbe dovuto svolgere una valutazione autonoma e obiettiva.

Infine, la ricorrente deduce che, in assenza di elementi attestanti il contrario, il piano originario non sarebbe stato sottoposto a VAS, con la conseguenza che la variante impugnata avrebbe dovuto essere in ogni caso assoggettata a tale procedura, a prescindere dalla ritenuta assenza di impatti significativi sull'ambiente.

Dall'illegittimità della valutazione espressa dalla Commissione la ricorrente fa discendere, in via derivata, l'illegittimità della deliberazione di approvazione della modifica del piano paesaggistico.

3.4. *“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97, comma 2, e 9, comma 2, Cost., eccesso di potere per evidente travisamento/errore di fatto, per arbitrarietà nonché per grave illogicità e irrazionalità”.*

La ricorrente censura, con il quarto motivo, la scelta pianificatoria di collocare il nuovo collegamento pedonale in prossimità del Palazzo Vintler, a soli due metri dalla facciata dell'edificio e con sacrificio di parte del muro di cinta sottoposto a tutela degli insiemi. Sostiene che tale soluzione non troverebbe fondamento né nel vigente PUC né nel piano del traffico comunale, i quali prevedrebbero, invece, un diverso tracciato attraverso particelle appartenenti a terzi, già assoggettate a vincolo preordinato all'esproprio.

Secondo la prospettazione attorea, la variante impugnata si porrebbe, pertanto, in contrasto con gli strumenti pianificatori vigenti e sarebbe affetta da travisamento dei presupposti e da manifesta irragionevolezza. La ricorrente lamenta inoltre l'omessa comparazione degli interessi coinvolti, assumendo che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente giustificato il sacrificio imposto a un compendio immobiliare sottoposto a tutela storico-artistica e paesaggistica, né le ragioni che l'avrebbero indotta ad abbandonare la precedente soluzione pianificatoria, la quale già consentiva la realizzazione del collegamento attraverso aree di terzi, già gravate da vincolo espropriativo.

La ricorrente evidenzia, infine, che il Comune, nel rispondere alle osservazioni presentate nel corso del procedimento, avrebbe riconosciuto la praticabilità di un ulteriore accesso attraverso vicolo Castello, destinato a essere comunque realizzato. Da ciò deduce l'irragionevolezza della scelta di prevedere anche il nuovo collegamento in prossimità del Palazzo Vintler, non risultando adeguatamente motivate le ragioni per le quali tale ulteriore percorso dovrebbe affiancarsi alla soluzione alternativa già ritenuta praticabile dall'Amministrazione, tanto più che, secondo la ricorrente, le esigenze di accessibilità poste a fondamento della scelta pianificatoria avrebbero potuto essere soddisfatte anche mediante la realizzazione di una rampa o di un ascensore lungo il tracciato alternativo.

3.5. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 873 c.c. (e, se del caso, delle maggiori distanze previste dal non conosciuto piano di recupero nonché, ove da questo non derogate, delle maggiori distanze ex art. 9 DM n. 1444/1968) e dell’art. 907 c.c.; eccesso di potere per grave illogicità e irrazionalità”.

Con l'ultimo motivo la ricorrente lamenta che la parte fuori terra del collegamento pedonale, descritto nella documentazione tecnica alternativamente come “*pergolato*” o “*porticato*”, verrebbe realizzato a soli 2 m dalla facciata ovest di palazzo Vintler, a distanza inferiore rispetto a quella prescritta dalle norme civilistiche e urbanistiche in materia di distanze tra costruzioni e rispetto alle vedute. A suo avviso, tale opera costituirebbe una costruzione rilevante ai fini delle distanze legali e, comunque, determinerebbe un'irragionevole compressione delle esigenze di luce, aria, riservatezza e godimento dell'immobile di sua proprietà, con conseguente illegittimità degli atti censurati perché affetti, anche sotto questo profilo, da violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità e irrazionalità.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Brunico, chiedendo il rigetto del ricorso.

4.1 In merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata con il primo motivo di ricorso, il Comune ne predica l'infondatezza, sostenendo che l'art. 48, comma 3,

della L.P. n. 9/2018 si collocherebbe in continuità con la precedente disciplina provinciale sulla tutela degli insiemi e costituirebbe espressione della facoltà riconosciuta alla Provincia di delegare ai Comuni l'esercizio di funzioni amministrative in materia paesaggistica, ai sensi degli artt. 18 e 25 dello Statuto speciale (valga rilevare sin d'ora che il richiamo, da parte della difesa comunale, all'art. 25 dello Statuto, appare *ictu oculi* erroneo, atteso che la disposizione indicata, inserita nel “*Titolo II*”- “*Organi della Regione e delle Province*”, “*Capo I*” - “*Organi della Regione*”, stabilisce, al comma 1, la composizione del Consiglio regionale e, al comma 2, i requisiti di residenza in funzione dell'elettorato attivo; si tratta, pertanto di una norma del tutto estranea alla materia trattata con la questione di legittimità costituzionale prospettata da parte ricorrente).

L'Amministrazione ha inoltre evidenziato come la disciplina degli insiemi si inserisca nell'ambito della pianificazione territoriale comunale e sia assistita da adeguate garanzie procedurali e partecipative.

4.2./3. Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, diretti contro la determinazione di non assoggettabilità a VAS della modifica del piano paesaggistico introdotta dagli atti impugnati, il Comune ne ha eccepito l'irricevibilità e/o l'inammissibilità sul rilievo che essa si configura, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, quale provvedimento autonomamente lesivo e, pertanto, soggetto ad autonoma impugnazione entro il termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione. Di conseguenza, non ne sarebbe consentita la successiva contestazione mediante l'impugnazione della variante pianificatoria, come invece avvenuto nel caso di specie. Le censure sarebbero, in ogni caso, infondate nel merito, posto che l'assenza di impatti significativi sull'ambiente risulterebbe adeguatamente motivata negli atti istruttori esaminati dalla Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, chiamata a pronunciarsi sull'assoggettabilità a VAS della proposta variante al piano paesaggistico, e successivamente richiamati *per relationem* nella deliberazione

impugnata. Il Comune sostiene, inoltre, che la medesima Commissione avrebbe operato nell'ambito delle competenze a essa attribuite dalla normativa vigente.

4.4. Con riguardo al quarto motivo, la resistente ha dedotto che gli strumenti richiamati dalla ricorrente (Concetto del traffico Brunico 2020, Concetto di traffico e mobilità Brunico Est e Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio) avrebbero natura meramente programmatica e non vincolante, lasciando all'Amministrazione ampi margini di adattamento progettuale al fine di contemperare le diverse esigenze di mobilità, sicurezza e accessibilità. Ha inoltre evidenziato che la soluzione progettuale contestata è stata successivamente recepita dalla variante al piano urbanistico comunale. La localizzazione del collegamento pedonale presso Palazzo Vintler sarebbe, peraltro, giustificata dall'esigenza di garantire un accesso diretto, sicuro e privo di barriere architettoniche tra il previsto parcheggio interrato e il centro storico, in un corretto bilanciamento con le concorrenti esigenze di tutela paesaggistica e storico-culturale, mentre il percorso alternativo prospettato dalla ricorrente non sarebbe idoneo ad assolvere tale funzione per i limiti morfologici e di accessibilità che lo caratterizzerebbero.

In definitiva, secondo la resistente, la soluzione pianificatoria contestata costituirebbe il risultato di un corretto bilanciamento tra interessi pubblici di pari rilievo costituzionale, quali, da un lato, l'esigenza di garantire l'accessibilità, la mobilità e il superamento delle barriere architettoniche, espressione del principio di solidarietà, e, dall'altro, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-culturale. Essa risulterebbe inoltre coerente con le previsioni della successiva variante al piano urbanistico comunale e non si porrebbe in contrasto con gli strumenti di pianificazione di carattere programmatico richiamati dalla ricorrente, dai quali non sarebbe desumibile alcun vincolo ostativo alla realizzazione del collegamento pedonale previsto dagli atti impugnati.

4.5. Quanto, infine, al quinto motivo, la resistente ha sostenuto che le rappresentazioni progettuali contenute negli elaborati allegati alla variante avrebbero carattere meramente illustrativo e non costituirebbero previsioni immediatamente vincolanti sotto il profilo edilizio, con conseguente insussistenza, allo stato, delle dedotte violazioni delle norme civilistiche in materia di distanze legali.

5. A seguito della rituale produzione, da parte della ricorrente, di una memoria di replica alle eccezioni e alle argomentazioni difensive articolate dal Comune, alla pubblica udienza del 24.6.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il Collegio ritiene rilevante, ai fini della decisione del presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso in relazione all'art. 48, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, in riferimento agli artt. 8, comma 1, n. 6, 16, comma 1, e 18, comma 2, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol).

La disposizione censurata costituisce la norma attributiva del potere esercitato dal Comune mediante gli atti impugnati. In particolare, la modifica del piano paesaggistico oggetto di causa è stata approvata dal Consiglio comunale nell'esercizio della competenza che il citato art. 48, comma 3, attribuisce ai Comuni in ordine all'individuazione e alla disciplina degli insiemi, mediante applicazione del procedimento di cui all'art. 60 della medesima legge provinciale.

Il primo motivo di ricorso non investe, pertanto, le modalità di esercizio del potere amministrativo, bensì la sua stessa titolarità. Secondo la prospettazione attorea, infatti, la disposizione censurata, pur riguardando beni qualificati dalla stessa legge provinciale quali beni paesaggistici ai sensi dell'art. 11 della L.P. n. 9/2018, non si manterrebbe entro i limiti della delegazione di funzioni amministrative consentita dall'art. 18 dello Statuto speciale, ma si risolverebbe in una vera e propria attribuzione ai Comuni della titolarità esclusiva della funzione concernente l'individuazione e la disciplina degli insiemi. La legge provinciale avrebbe infatti affidato tale funzione a

una procedura interamente comunale, senza conservare in capo alla Provincia alcun potere di indirizzo, vigilanza, controllo, sostituzione o avocazione, in contrasto, secondo la ricorrente, con gli artt. 8, comma 1, n. 6, 16 e 18 dello Statuto speciale.

La questione prospettata investe, dunque, l'*an* stesso del potere esercitato dall'Amministrazione resistente. L'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione denunciata inciderebbe direttamente sul fondamento normativo del potere esercitato dal Comune e comporterebbe l'illegittimità degli atti impugnati per carenza di potere in capo all'organo che li ha emanati, essendo la funzione amministrativa in materia attribuita a un diverso livello di governo. La definizione della presente controversia dipende, pertanto, in modo diretto dalla risoluzione del dubbio di costituzionalità.

Né la rilevanza della questione viene meno per la presenza degli ulteriori motivi di ricorso formulati dalla ricorrente.

In primo luogo, la censura di incostituzionalità della norma attributiva del potere si colloca su un piano logicamente pregiudiziale rispetto alle censure concernenti il *quomodo* del suo esercizio. La questione relativa alla spettanza della funzione amministrativa precede, infatti, logicamente quella concernente le modalità del suo concreto esercizio, sicché non appare implausibile, nell'ordine di esame delle questioni dedotte in giudizio, affrontare prioritariamente il dubbio di costituzionalità che investe la radice stessa del potere esercitato dall'amministrazione comunale (cfr. Corte cost., sentenza n. 162 del 2012, a proposito della "*pregiudizialità logico-giuridica*" delle questioni che investono il corretto esercizio della funzione legislativa, la cui eventuale fondatezza, elide in radice ogni questione in ordine al contenuto precettivo della norma esaminata).

In secondo luogo, l'eventuale accoglimento degli ulteriori motivi di ricorso, concernenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, l'istruttoria, la motivazione e le scelte pianificatorie compiute dall'Amministrazione, non esaurirebbe

il *thema decidendum* in modo definitivo. L'annullamento degli atti impugnati per vizi inerenti al procedimento o all'esercizio del potere lascerebbe, infatti, impregiudicata la possibilità di riesercizio della funzione da parte dell'autorità ritenuta competente.

Al contrario, una pronuncia di accoglimento della questione di legittimità costituzionale risolverebbe la controversia in modo radicale e definitivo, chiarendo la corretta allocazione della competenza amministrativa e impedendo la riedizione del potere da parte di un organo che ne fosse costituzionalmente privo.

La questione di legittimità costituzionale conserva, pertanto, carattere decisivo ai fini della definizione del presente giudizio e la relativa risoluzione si impone quale necessario antecedente logico-giuridico della decisione della controversia.

7. Passando al vaglio del requisito della non manifesta infondatezza, giova richiamare il quadro normativo di riferimento, muovendo dalla considerazione che la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente investe il rapporto tra la competenza provinciale in materia di tutela del paesaggio, garantita dallo Statuto speciale di autonomia, e la disciplina introdotta dalla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, che attribuisce ai Comuni il potere di individuazione e disciplina degli insiemi, qualificati dal medesimo legislatore provinciale come beni paesaggistici.

7.1. Vengono in rilievo, anzitutto, gli articoli 8, comma 1, n. 6, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol).

L'art. 8, comma 1, n. 6, attribuisce alle Province autonome la potestà legislativa primaria nella materia della "*tutela del paesaggio*".

Il successivo art. 16, comma 1, stabilisce che "*nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia*".

La disposizione recepisce il tradizionale principio del parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa, in forza del quale la titolarità delle competenze amministrative segue, quale regola generale, la distribuzione delle competenze legislative stabilita dallo Statuto.

L'art. 18, comma 2, dello Statuto dispone, a sua volta, che *“le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici”*.

Il sistema statutario distingue, dunque, tra titolarità delle funzioni amministrative e possibilità del loro esercizio mediato attraverso enti locali, prevedendo espressamente la facoltà di delega, ma senza contemplare, almeno sul piano testuale, la definitiva attribuzione ai Comuni di funzioni amministrative statutariamente spettanti alla Provincia.

La questione assume particolare rilievo in considerazione della natura costituzionale delle disposizioni statutarie richiamate. Queste, con le relative norme di attuazione, costituiscono, infatti, parametro interposto di legittimità costituzionale e delimitano in modo vincolante l'ambito delle competenze attribuite agli enti ad autonomia speciale, non potendo essere derogate dal legislatore ordinario.

7.2. Occorre richiamare, in secondo luogo, la disciplina degli insiemi nella legge provinciale n. 9 del 2018, nel cui ambito è centrale l'art. 11, che individua i beni oggetto di tutela paesaggistica.

La disposizione stabilisce che *“sono oggetto di tutela paesaggistica i seguenti immobili ed aree, individuati e disciplinati tramite la pianificazione paesaggistica in considerazione del loro notevole interesse pubblico”* e include, alla lettera b), *“gli insiemi, ovvero complessi di beni immobili che presentano un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici”*.

La scelta legislativa risulta particolarmente significativa poiché colloca espressamente gli insiemi nell'ambito dei beni paesaggistici, attribuendo loro una qualificazione giuridica che li distingue dalla mera pianificazione urbanistica comunale.

L'art. 47 della medesima legge prevede che il piano paesaggistico riguarda il territorio comunale o ambiti sovracomunali e contiene l'individuazione e la rappresentazione degli immobili e delle aree assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 11.

Come evidenziato dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano nella sentenza n. 320 del 2025, l'attuale disciplina legislativa configura, pertanto, gli insiemi come beni paesaggistici a tutti gli effetti, da individuare e disciplinare mediante gli strumenti della pianificazione paesaggistica.

Per la generalità dei contenuti della pianificazione paesaggistica, l'art. 48 della legge provinciale n. 9 del 2018 richiama il procedimento previsto dall'art. 53, caratterizzato da un significativo coinvolgimento degli organi provinciali: della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, prima, e, successivamente, della Giunta provinciale che approva il piano e potendovi apportare le modifiche motivate necessarie ad assicurare il rispetto della normativa vigente, la razionale sistemazione delle opere e dei servizi di interesse sovracomunale e la conformità alla pianificazione paesaggistica.

Lo stesso art. 60, comma 9, prevede inoltre che i piani di attuazione relativi alle superfici naturali e agricole di cui all'art. 13 siano assoggettati al procedimento disciplinato dall'art. 53, con conseguente partecipazione degli organi provinciali e permanenza di incisivi poteri di approvazione e conformazione in capo alla Provincia (la richiamata disposizione tutela *“il suolo naturale ... per esigenze paesaggistiche per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale, per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola”* e stabilisce che *“la pianificazione paesaggistica definisce, delimita e disciplina le categorie di destinazione delle superfici naturali e agricole per le finalità di cui al comma 1. Le principali categorie*

di destinazione ai sensi della presente legge sono: a) verde agricolo; b) bosco; c) prato e pascolo alberato; d) pascolo e verde alpino; e) zona rocciosa e ghiacciaio; f) acque”).

Diversamente, per gli insiemi, l’art. 48, comma 3, stabilisce che *“per la individuazione e la disciplina degli insiemi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), si applica il procedimento di cui all’articolo 60”* e precisa che *“l’approvazione della variante spetta comunque sempre al Consiglio comunale”*.

Il procedimento disciplinato dall’art. 60 si svolge integralmente in sede comunale: la proposta è adottata dalla Giunta comunale, pubblicata per osservazioni e approvata dal Consiglio comunale, senza che sia previsto alcun parere provinciale vincolante, alcuna approvazione provinciale finale o alcun potere provinciale di modifica della pianificazione.

La disposizione censurata realizza, pertanto, nell’ambito dei beni paesaggistici, una disciplina differenziata proprio con riguardo agli insiemi, pur qualificati dalla stessa legge provinciale come beni paesaggistici.

7.3. Un ulteriore elemento di rilievo è fornito dalla retrospettiva in chiave storica della legislazione provinciale che definiva l’assetto delle funzioni paesaggistiche esercitate dai diversi livelli di governo del territorio.

L’art. 25 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, pur prevedendo che alcune funzioni in materia di tutela del paesaggio fossero esercitate dai sindaci per delega della Provincia, disponeva espressamente che, nell’esercizio delle funzioni delegate, essi dovessero attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta provinciale e riconosceva agli organi provinciali il potere di sostituirsi al sindaco in caso di persistente inerzia o di violazione della legge o delle direttive impartite.

Il modello delineato dalla normativa previgente era, dunque, caratterizzato dalla permanenza in capo alla Provincia, in materia di tutela del paesaggio, di tipici poteri

del soggetto delegante, consistenti nell'indirizzo, nella vigilanza e nell'eventuale sostituzione dell'ente delegato.

Tale disciplina appare coerente con la concezione della delega amministrativa recepita dallo Statuto speciale e valorizzata dalla richiamata giurisprudenza costituzionale.

Diversamente, la disciplina oggi vigente per la particolare categoria di beni paesaggistici costituita dagli insiemi da tutelare, non contempla, con riguardo alla loro individuazione e disciplina, analoghi strumenti di direzione, vigilanza o sostituzione da parte della Provincia.

7.4. Ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della questione assume particolare rilievo la sentenza della Corte costituzionale 28 febbraio 1957, n. 39, che ha esaminato il contenuto e i limiti dell'istituto della delega delle funzioni amministrative previsto dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol).

Va preliminarmente osservato che la pronuncia è stata resa con riferimento al primo Statuto di autonomia approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e, in particolare, agli artt. 13 e 14 di tale Statuto.

Questa circostanza non appare tuttavia idonea a escluderne la rilevanza ai fini del presente giudizio.

Le disposizioni statutarie che vengono in considerazione presentano infatti una sostanziale continuità normativa rispetto a quelle attualmente vigenti.

L'art. 13 del primo Statuto disciplinava il rapporto tra competenza legislativa e funzioni amministrative, attribuendo alla Regione le relative potestà amministrative nelle materie di propria competenza legislativa, secondo una logica corrispondente a quella oggi recepita dall'art. 16 dello Statuto vigente con riferimento alla Provincia.

Parimenti, l'art. 14 del primo Statuto stabiliva che la Regione potesse esercitare le funzioni amministrative delegandole alle province, previsione che risulta sostanzialmente conforme alla *ratio* sottesa all'art. 18, secondo comma, del D.P.R. n. 670 del 1972.

Pur nel mutato assetto istituzionale conseguente all'attuazione del secondo Statuto di autonomia, permane dunque immutata la struttura fondamentale del rapporto tra competenza legislativa, titolarità della funzione amministrativa e possibilità di delegarne l'esercizio a enti territoriali minori.

In tale prospettiva, la sentenza n. 39 del 1957 appare suscettibile di fornire una significativa chiave interpretativa per la definizione del contenuto e dei limiti dell'istituto della delega amministrativa, oggi contemplato dall'attuale art. 18 dello Statuto.

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una legge regionale che delegava alle Province autonome funzioni amministrative spettanti alla Regione, ha infatti svolto un'approfondita ricostruzione dell'istituto della delega previsto dallo Statuto speciale, individuandone i caratteri essenziali.

Ha affermato, anzitutto, che la delega prevista dallo Statuto non può essere interpretata come trasferimento della titolarità delle funzioni amministrative attribuite dall'ordinamento costituzionale all'ente delegante.

Secondo la Consulta, infatti, le potestà amministrative attribuite dallo Statuto costituiscono competenze istituzionalmente spettanti all'ente autonomo e non possono essere trasferite ad altro ente mediante legge ordinaria, poiché ciò equivarrebbe a modificare il riparto delle attribuzioni stabilito da una fonte di rango costituzionale. In questo quadro, la delega prevista dallo Statuto riguarda, pertanto, l'esercizio delle funzioni amministrative e non la loro titolarità, la quale deve permanere in capo all'ente individuato dallo Statuto quale titolare della competenza.

Muovendo da questa premessa, la Corte ha ulteriormente precisato che l'ente delegante, proprio in quanto continua a essere titolare della funzione amministrativa delegata, non può disinteressarsi delle modalità del suo esercizio e deve conservare poteri idonei ad assicurare il perseguimento degli interessi pubblici, cui la funzione stessa è preordinata.

La sentenza individua espressamente detti poteri in quelli di direttiva, vigilanza, controllo e sostituzione, affermando che l'ente delegante non potrebbe rinunciarvi senza alterare la natura stessa dell'istituto disciplinato dallo Statuto. La Corte osserva, infatti, che *“all'ente delegante spettano perciò poteri di vigilanza, di controllo e di sostituzione, ai quali con l'atto di delegazione non potrebbe rinunciare senza alterare l'istituto previsto”* dalla disposizione statutaria.

Particolare significato assume, inoltre, la parte della motivazione nella quale la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima la disciplina allora scrutinata proprio perché idonea a determinare una sostanziale spoliatura della funzione amministrativa spettante all'ente delegante. Secondo la Consulta, infatti, una disciplina che attribuisca all'ente delegato una discrezionalità sostanzialmente insindacabile e che privi l'ente delegante di effettivi strumenti di direzione e controllo non realizza una mera delega dell'esercizio della funzione, ma si traduce in un vero e proprio trasferimento della funzione stessa, incompatibile con il sistema statutario. La Corte è giunta, pertanto, alla conclusione che la normativa allora esaminata producesse *“un vero e proprio trasferimento di funzioni”*, in contrasto con i caratteri essenziali dell'istituto della delega previsto dallo Statuto.

Pur essendo stata resa in un diverso contesto normativo, tale ricostruzione appare tuttora dotata di significativa capacità orientativa, atteso che il legislatore statutario del 1972 ha mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina della delega delle funzioni amministrative e non ha introdotto elementi tali da giustificare una diversa configurazione dell'istituto.

Ne consegue che non appare manifestamente implausibile ritenere che anche l'attuale art. 18 dello Statuto debba essere interpretato nel senso che la delega ivi contemplata consente il trasferimento dell'esercizio della funzione amministrativa, ma non della sua titolarità, e presuppone la permanenza in capo alla Provincia di adeguati poteri di indirizzo, vigilanza e sostituzione.

Del resto, una diversa interpretazione rischierebbe di privare di effettiva portata precettiva il sistema delineato dagli artt. 16 e 18 dello Statuto speciale. Se, infatti, si ammettesse che il legislatore provinciale possa liberamente trasferire ai Comuni le funzioni amministrative riconducibili a materie attribuite alla competenza legislativa primaria della Provincia, la previsione statutaria che attribuisce tali funzioni amministrative alla Provincia (art. 16) e quella che consente esclusivamente la delega di alcune di esse agli enti locali (art. 18) verrebbero sostanzialmente svuotate di contenuto, risolvendosi in disposizioni prive di autonoma efficacia limitativa nei confronti del legislatore provinciale.

Tale premessa ermeneutica costituisce il parametro attraverso il quale deve essere valutata la disciplina recata dall'art. 48, comma 3, della legge provinciale n. 9 del 2018, nella parte in cui attribuisce ai Comuni, in via esclusiva, l'individuazione e la disciplina degli insiemi, beni che il medesimo legislatore provinciale qualifica espressamente come beni paesaggistici.

7.5. I principi elaborati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del 1957 impongono, dunque, di verificare se la disciplina recata dagli artt. 48, comma 3, e 60 della legge provinciale n. 9 del 2018 possa essere ricondotta al modello della delega di funzioni amministrative contemplato dall'art. 18 dello Statuto speciale ovvero se essa determini, nella sostanza, una stabile attribuzione ai Comuni di funzioni amministrative che, in forza del combinato disposto degli artt. 8, comma 1, n. 6, e 16 dello Statuto, appaiono spettare alla Provincia.

7.5.1. A tale riguardo occorre preliminarmente ribadire che la funzione amministrativa oggetto della disposizione censurata riguarda l'individuazione e la disciplina degli insiemi di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 9 del 2018.

La qualificazione giuridica di tali beni risulta espressamente definita dal legislatore provinciale, il quale ha incluso gli insiemi tra gli immobili e le aree “*oggetto di tutela paesaggistica*”, individuati e disciplinati tramite la pianificazione paesaggistica in

ragione del loro notevole interesse pubblico. Gli insiemi vengono pertanto configurati dalla legge provinciale non come meri oggetti della pianificazione urbanistica comunale, bensì come veri e propri beni paesaggistici.

Tale conclusione trova conferma anche nella giurisprudenza sopra richiamata di questo Tribunale, che ha evidenziato come l'art. 11 della legge provinciale n. 9 del 2018 abbia ricondotto gli insiemi nell'ambito della tutela paesaggistica e come il relativo regime giuridico si collochi su un piano distinto e sovraordinato rispetto alla ordinaria disciplina urbanistica.

Ne consegue che la funzione amministrativa concernente la loro individuazione e disciplina appare riconducibile, almeno in via preliminare, alla materia della tutela del paesaggio di cui all'art. 8, n. 6, dello Statuto speciale e, per effetto dell'art. 16 del medesimo Statuto, alla sfera delle attribuzioni amministrative provinciali.

7.5.2. Ciò posto, il procedimento delineato dall'art. 48, comma 3, della legge provinciale n. 9 del 2018 presenta caratteristiche che sembrano discostarsi in misura significativa dal modello della delega amministrativa ricostruito dalla Corte costituzionale.

La disposizione stabilisce infatti che, per l'individuazione e la disciplina degli insiemi, trovi applicazione il procedimento previsto dall'art. 60 della medesima legge e precisa che *“l'approvazione della variante spetta comunque sempre al Consiglio comunale”*. Il procedimento disciplinato dall'art. 60 si svolge integralmente nell'ambito dell'amministrazione comunale: la proposta è adottata dalla Giunta comunale, pubblicata ai fini della partecipazione procedimentale e definitivamente approvata dal Consiglio comunale, senza che sia previsto alcun intervento approvativo della Provincia.

Dalla lettura coordinata degli artt. 48 e 60 non emergono, inoltre, strumenti attraverso i quali la Provincia possa esercitare, con riguardo alla pianificazione degli insiemi,

poteri assimilabili a quelli che la Corte costituzionale ha ritenuto connaturati all'istituto della delega.

Non è previsto un parere della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio; non è prevista l'approvazione provinciale della variante; non risultano attribuiti alla Giunta provinciale poteri di modifica o adeguamento della pianificazione; non risultano contemplati poteri di direttiva vincolante o di sostituzione analoghi a quelli individuati dalla sentenza n. 39 del 1957 quali espressione necessaria della permanenza della titolarità della funzione in capo all'ente delegante.

Né può invocarsi, a sostegno dell'affermazione di un perdurante potere provinciale nel procedimento di individuazione e disciplina degli insiemi, il comma 4 dell'art. 60 della L.P. n. 9 del 2018, richiamato dalla disposizione censurata. La previsione ivi contemplata, secondo cui, in occasione dell'approvazione del piano, possono essere apportate limitate modifiche finalizzate al rispetto della normativa vigente, al miglioramento della pianificazione dell'insediamento ovvero all'adeguamento del confine della zona alla situazione reale, demandando alla competente ripartizione provinciale il loro recepimento negli strumenti di pianificazione dalla stessa gestiti, non configura, infatti, alcun potere di indirizzo, vigilanza, approvazione, controllo o sostituzione riconducibile al modello della delegazione amministrativa delineato dall'art. 18 dello Statuto speciale. Si tratta, piuttosto, di un limitato potere correttivo di natura squisitamente tecnica, circoscritto a ipotesi tassativamente individuate dalla legge e in ogni caso privo della capacità di incidere sulla scelta pianificatoria compiuta dal Comune, la cui approvazione, per espressa previsione dell'art. 48, comma 3, *“spetta comunque sempre al Consiglio comunale”*.

7.5.3. Il descritto assetto delineato dal contestato art. 48, comma 3, della L.P. n. 9/2018 si differenzia, dunque, significativamente sia dalla disciplina previgente sia da altre disposizioni contenute nella stessa legge provinciale n. 9 del 2018.

Sotto il primo profilo, assume rilievo l'art. 25 della legge provinciale n. 16 del 1970, vigente fino all'entrata in vigore della nuova disciplina.

La disposizione prevedeva che alcune tra le funzioni in materia di tutela del paesaggio fossero esercitate dai sindaci per delega della Provincia, ma stabiliva contestualmente che gli stessi dovessero attenersi alle direttive impartite dalla Giunta provinciale e riconosceva agli organi provinciali il potere di sostituirsi al sindaco in caso di sua persistente inerzia ovvero di violazione della legge o delle direttive ricevute.

La disciplina previgente configurava, dunque, un modello di delega pienamente coerente con i principi enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra richiamata, poiché conservava in capo alla Provincia i tipici poteri di indirizzo, vigilanza e sostituzione propri del soggetto delegante.

Parimenti significativo appare il raffronto con il sistema delineato dalla stessa legge provinciale n. 9 del 2018 per altre fattispecie caratterizzate da rilevanza paesaggistica. L'art. 60, comma 9, stabilisce, infatti, che i piani di attuazione concernenti le superfici naturali e agricole di cui all'art. 13 siano assoggettati al procedimento disciplinato dall'art. 53 della medesima legge. Tale procedimento prevede il coinvolgimento della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, l'adozione definitiva del piano da parte del Comune tenendo conto del parere provinciale e, soprattutto, l'approvazione finale da parte della Giunta provinciale, alla quale è attribuito il potere di apportare modifiche motivate necessarie ad assicurare il rispetto della normativa vigente, della pianificazione sovraordinata e delle esigenze di coordinamento territoriale.

La disciplina richiamata evidenzia come lo stesso legislatore provinciale abbia ritenuto necessario mantenere un ruolo attivo e determinante della Provincia nell'ambito di procedimenti concernenti beni territoriali aventi rilevanza paesaggistica. Per contro, con riguardo agli insiemi, che l'art. 11 della medesima legge qualifica espressamente quali beni paesaggistici, la relativa individuazione e disciplina

è rimessa a un procedimento che si esaurisce integralmente in sede comunale, senza il coinvolgimento della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, senza approvazione della Giunta provinciale e senza l'attribuzione alla Provincia di poteri di modifica, coordinamento o conformazione della decisione finale.

Ne deriva una differenziazione procedimentale la cui coerenza sistematica non appare immediatamente evidente. La Provincia conserva, infatti, un ruolo determinante nella disciplina attuativa di talune categorie di aree aventi rilevanza paesaggistica, mentre risulta sostanzialmente estranea alla decisione concernente l'individuazione, la modifica o la soppressione di un'altra categoria di beni che il legislatore ha espressamente qualificato come paesaggistici.

7.5.4. La medesima frizione logica si riscontra anche considerando il rapporto tra la disciplina della pianificazione paesaggistica e quella della pianificazione territoriale del Comune delineato dalla medesima legge provinciale n. 9 del 2018.

L'impianto della legge distingue in modo netto gli strumenti della pianificazione paesaggistica da quelli della pianificazione urbanistica.

L'art. 41, nel catalogare gli strumenti di pianificazione, individua autonomamente, da un lato, il piano paesaggistico - comma 2, lett. c) - e, dall'altro, il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio e il piano comunale per il territorio e il paesaggio - lett. f e g) - distinzione che trova coerente sviluppo nella sistematica della legge, la quale dedica il Capo II alla pianificazione provinciale e il Capo III alla pianificazione comunale.

La diversità funzionale dei due strumenti emerge con particolare chiarezza dagli artt. 45 e 47.

L'art. 45 dispone che *“la Provincia assicura che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori paesaggistici”* e precisa che *“la pianificazione paesaggistica è sovraordinata agli altri strumenti di pianificazione e avviene tramite: a) le linee guida per il paesaggio; b) il*

piano paesaggistico”. L’art. 47 stabilisce quindi che il piano paesaggistico contiene, tra l’altro, *“l’individuazione e rappresentazione degli immobili e delle aree assoggettate a tutela paesaggistica di cui agli articoli 11 e 12”*, nonché *“la definizione di specifiche prescrizioni di tutela e d’uso”* dei medesimi beni. È dunque il piano paesaggistico lo strumento cui il legislatore affida la funzione propria della tutela del paesaggio.

Di contro, l’art. 52 configura il piano comunale per il territorio e il paesaggio quale strumento di governo urbanistico del territorio. Esso, infatti, definisce *“i vari utilizzi del territorio”*, individua le zone urbanistiche, disciplina l’edificazione, localizza le opere di urbanizzazione e stabilisce le destinazioni d’uso. Lo stesso comma 1 chiarisce che tale piano opera *“in conformità con le disposizioni degli strumenti di pianificazione sovracomunali e il programma di sviluppo comunale”* e si limita ad evidenziare *“tutte le prescrizioni di rilevanza territoriale e paesaggistica anche di altri strumenti”*, confermando che le prescrizioni paesaggistiche trovano la loro fonte nel distinto piano paesaggistico.

Ne consegue che, nonostante la denominazione adottata dal legislatore provinciale, il piano comunale per il territorio e il paesaggio non costituisce lo strumento deputato alla tutela del paesaggio in senso proprio, funzione che la legge riserva espressamente alla pianificazione paesaggistica disciplinata dagli artt. 45 e seguenti.

Ebbene, proprio alla luce di tale distinzione, la disciplina delle varianti al piano comunale contenuta nell’art. 54 evidenzia un dato sistematico di particolare rilievo.

L’art. 54, comma 1, consente l’applicazione del procedimento semplificato di cui all’art. 60 (lo stesso che a mente del censurato art. 48, comma 3, vale per l’individuazione e la disciplina degli insiemi) soltanto alle varianti che riguardano interventi all’interno dell’area insediabile e che non incidono sui beni paesaggistici di maggiore pregio e, quanto agli altri beni paesaggistici, soltanto a condizione che l’esperto provinciale componente della Commissione comunale per il territorio e il

paesaggio esprima parere favorevole. La norma dispone, infatti, che, *“in caso di mancato parere positivo dell’esperto di cui all’art. 4, comma 2, lettera e), in seno alla Commissione comunale”* (si tratta dell’esperto designato dall’assessore provinciale competente) *“in relazione a varianti che incidono sui beni paesaggistici si applica il procedimento di cui al successivo comma 2”*.

Il richiamato comma 2 rinvia integralmente al procedimento disciplinato dall’art. 53, il quale comporta il coinvolgimento della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio (art. 53, comma 6), la definitiva approvazione da parte della Giunta provinciale (art. 53, comma 8) e il potere di quest’ultima di apportare modifiche motivate necessarie, tra l’altro, ad assicurare *“la conformità alle prescrizioni del programma di sviluppo comunale e della pianificazione paesaggistica”*.

La legge provinciale mostra, dunque, di ritenere necessario il penetrante intervento della Provincia perfino quando venga modificato uno strumento di pianificazione avente natura eminentemente urbanistica, ogniquale volta tale modifica possa incidere sulla tutela di beni paesaggistici.

7.5.5. Proprio tale scelta legislativa rende ancora più difficile comprendere la disciplina dettata dall’art. 48, comma 3.

Quest’ultima disposizione - come s’è visto - sottrae integralmente al procedimento che coinvolge la Provincia proprio l’individuazione, la disciplina e la variante degli insiemi, vale a dire di beni che il medesimo legislatore qualifica espressamente come beni paesaggistici ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b), e che l’art. 47 colloca tra i contenuti tipici del piano paesaggistico. Per tali beni il legislatore rinvia, invece, integralmente al procedimento di cui all’art. 60, precisando addirittura che *“l’approvazione della variante spetta comunque sempre al Consiglio comunale”*, senza prevedere alcun parere della Commissione provinciale, alcuna approvazione provinciale né alcun potere conformativo della Giunta provinciale.

Ne deriva una evidente inversione della logica del sistema:

Quando viene modificato uno strumento urbanistico suscettibile soltanto di riflettersi sulla tutela paesaggistica, la legge considera indispensabile il coinvolgimento della Provincia attraverso la previsione per la quale, in caso di mancato assenso dell'esperto provinciale, è imposto il riespandersi dell'intero procedimento di cui all'art. 53, che prevede, appunto, il coinvolgimento della Provincia.

Quando, invece, viene modificato direttamente il piano paesaggistico con riguardo a beni - gli insiemi - che la legge stessa qualifica come beni paesaggistici, ogni forma di intervento provinciale viene completamente eliminata.

L'evidenziata asimmetria non appare agevolmente conciliabile con la *ratio* complessiva della legge.

Anzi, essa sembra rivelare, al contrario, la stessa concezione sottesa all'intero impianto normativo. La legge provinciale mostra, infatti, di ritenere, in via generale, che ogni decisione comunale suscettibile di incidere sulla tutela del paesaggio debba rimanere inserita in un procedimento nel quale la Provincia conserva un ruolo determinante, attraverso poteri di valutazione, conformazione e approvazione finale.

L'art. 48, comma 3, rappresenta, sotto questo profilo, una deroga isolata rispetto alla disciplina generale e, proprio perché tale, finisce per evidenziarne l'anomalia. Se il legislatore reputa necessario il controllo provinciale perfino per varianti concernenti uno strumento urbanistico, risulta difficilmente spiegabile che esso venga integralmente escluso proprio nell'ambito della sovraordinata pianificazione paesaggistica e con riferimento a beni che la stessa legge qualifica espressamente come paesaggistici.

7.5.6. Le incoerenze sistematiche così evidenziate non costituiscono soltanto un indice di irrazionalità della disciplina, ma rappresentano altresì un ulteriore elemento sintomatico della fondatezza del dubbio di costituzionalità prospettato nel presente giudizio. Esse inducono, infatti, a ritenere che l'art. 48, comma 3, non si limiti a disciplinare una modalità di esercizio delegato della funzione amministrativa

provinciale, bensì realizzi un'autonoma attribuzione ai Comuni della titolarità della funzione concernente gli insiemi, in potenziale contrasto con gli artt. 16 e 18 dello Statuto speciale, i quali consentono la delegazione dell'esercizio delle funzioni amministrative provinciali, ma non sembrano consentire la definitiva dismissione della loro titolarità da parte della Provincia.

7.5.7. Le considerazioni che precedono trovano ulteriore conferma nella comparazione con la disciplina previgente contenuta nella legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, dalla quale emerge come il legislatore del 2018 abbia profondamente modificato tanto la natura giuridica della tutela degli insiemi quanto il relativo assetto delle competenze amministrative.

Nel regime previgente, infatti, la tutela degli insiemi non era configurata quale forma di tutela paesaggistica.

L'art. 25 della legge provinciale n. 13 del 1997 disponeva, invero, che gli insiemi *“sono sottoposti nel piano urbanistico a particolare tutela”*, prevedendo che i Comuni provvedessero all'individuazione degli immobili da assoggettare a protezione mediante variante al piano urbanistico comunale. La disposizione non collocava, dunque, gli insiemi nell'ambito della pianificazione paesaggistica, bensì all'interno della pianificazione urbanistica comunale, quale particolare disciplina conformativa del piano urbanistico.

Questa impostazione trovava coerente riscontro nell'intero sistema della legge urbanistica provinciale.

L'individuazione degli insiemi costituiva, infatti, una variante al piano urbanistico comunale ed era quindi assoggettata alla procedura generale prevista dagli artt. 19 e 21 della medesima legge.

Si trattava di un procedimento caratterizzato da un penetrante coinvolgimento della Provincia.

In particolare, il progetto di variante era trasmesso alla Ripartizione provinciale e su di esso si pronunciava la Commissione provinciale competente (art. 19, commi 5 e 6); il Consiglio comunale deliberava tenendo conto del relativo parere (art. 19, comma 7); infine, la Giunta provinciale approvava definitivamente il piano o la variante, potendo introdurre le modifiche necessarie, tra l'altro, ad assicurare *“la tutela del paesaggio, dei complessi storici, monumentali, ambientali, archeologici e dell'insieme”* (art. 19, comma 8, lett. c.).

La centralità dell'intervento provinciale risultava ulteriormente confermata dall'art. 25, comma 2, il quale prevedeva, specificamente per le varianti riguardanti gli insiemi, che un rappresentante del comitato provinciale di esperti fosse invitato alle riunioni della commissione urbanistica provinciale, introducendo così un'ulteriore garanzia tecnica destinata proprio ai procedimenti concernenti tali beni.

L'intervento provinciale costituiva, dunque, un elemento strutturale della disciplina previgente.

Neppure il fatto che gli insiemi appartenessero, allora, alla pianificazione urbanistica aveva indotto il legislatore provinciale ad attribuire ai Comuni una competenza esclusiva in materia.

Al contrario, l'individuazione e la disciplina degli insiemi rimanevano inserite in un procedimento nel quale la Provincia conservava un ruolo determinante sia sul piano tecnico, attraverso la commissione provinciale e il comitato di esperti, sia sul piano decisorio, mediante l'approvazione finale della Giunta provinciale e il potere di introdurre modifiche d'ufficio.

Il raffronto con la disciplina oggi vigente assume, sotto tale profilo, particolare rilievo. Con la legge provinciale n. 9 del 2018 il legislatore ha, invero, operato una scelta di segno opposto sotto un duplice profilo.

Da un lato, gli insiemi sono stati sottratti alla pianificazione urbanistica ed espressamente ricondotti alla pianificazione paesaggistica, essendo ora qualificati

dall'art. 11 quali beni paesaggistici e inseriti dall'art. 47 tra i contenuti tipici del piano paesaggistico. Dall'altro lato, proprio nel momento in cui gli insiemi vengono elevati a beni paesaggistici, il legislatore elimina integralmente quel sistema di controllo provinciale che, nel previgente ordinamento, accompagnava ogni loro individuazione e modifica, demandando invece il relativo procedimento esclusivamente agli organi comunali mediante il rinvio all'art. 60.

Il raffronto storico mette così in evidenza un dato di particolare significato.

Se, nel sistema previgente, gli insiemi - pur appartenendo esclusivamente alla pianificazione urbanistica - erano comunque assoggettati a un procedimento caratterizzato dal necessario intervento della Provincia, appare difficilmente spiegabile che il legislatore abbia successivamente ritenuto di escludere ogni forma di partecipazione provinciale proprio dopo aver trasformato gli stessi insiemi in beni paesaggistici e averli collocati nell'ambito della sovraordinata pianificazione paesaggistica.

La disciplina del 2018 realizza, pertanto, una duplice, contestuale e incongruente innovazione: rafforza la qualificazione sostanziale degli insiemi, elevandoli a beni paesaggistici, ma, al tempo stesso, attenua radicalmente, sino ad annullarlo, il ruolo della Provincia nella relativa funzione amministrativa.

Una simile contraddittoria evoluzione normativa non appare agevolmente riconducibile al modello della mera delegazione di funzioni contemplato dall'art. 18 dello Statuto speciale. Al contrario, essa sembra costituire un ulteriore indice del fatto che il legislatore provinciale non si sia limitato a disciplinare modalità di esercizio di una funzione rimasta provinciale, ma abbia inteso attribuire ai Comuni una competenza amministrativa piena ed esclusiva proprio in un settore che, per effetto della stessa legge provinciale, è ormai divenuto parte integrante della tutela del paesaggio.

7.5.8. Le illustrate incongruenze sistematiche - va aggiunto - non sembrano rilevare soltanto sotto il profilo del possibile contrasto dell'art. 48, comma 3, della legge provinciale n. 9 del 2018 con gli artt. 16 e 18 dello Statuto speciale. Esse appaiono idonee a evidenziare anche un autonomo profilo di manifesta irragionevolezza della disciplina introdotta dalla disposizione censurata.

Dopo avere qualificato gli insiemi quali beni paesaggistici e averli collocati nell'ambito della pianificazione paesaggistica, il legislatore provinciale ha, infatti, eliminato proprio quel coinvolgimento della Provincia che, sia nel restante impianto della medesima legge sia nella disciplina previgente, costituiva il tratto caratterizzante dei procedimenti incidenti sulla tutela del paesaggio o, comunque, concernenti gli insiemi. Ne deriva un assetto normativo nel quale, paradossalmente, all'accrescersi del rilievo paesaggistico attribuito agli insiemi corrisponde l'integrale esclusione dell'ente cui lo Statuto speciale attribuisce le funzioni amministrative nella materia della tutela del paesaggio.

Una simile inversione della logica del sistema, priva di una plausibile giustificazione rinvenibile nell'impianto della legge provinciale, non sembra conciliabile con il canone di ragionevolezza che deve presidiare l'esercizio della discrezionalità legislativa e appare, conseguentemente, suscettibile di integrare anche un vizio di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

8. Le considerazioni svolte inducono, riassuntivamente, a dubitare che il meccanismo previsto dall'art. 48, comma 3, possa essere qualificato come mera delega dell'esercizio di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Né il maturato sospetto d'incostituzionalità dell'art. 48, comma 3, della legge provinciale n. 9 del 2018 per violazione degli artt. 8, punto 6, 16 e 18 dello Statuto appare superabile facendo leva sul principio di sussidiarietà e sulla valorizzazione del livello comunale che tradizionalmente caratterizza il governo del territorio.

Il principio di sussidiarietà, sancito dall'art. 118, primo comma, Cost., stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, esse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni o Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Esso esprime pertanto un criterio dinamico di allocazione delle funzioni amministrative, volto a garantirne l'esercizio al livello istituzionale più vicino agli interessi coinvolti, ma al tempo stesso idoneo a giustificare l'attribuzione a livelli territoriali superiori quando la natura o la dimensione degli interessi da perseguire richiedano forme unitarie di governo.

Ne consegue che tale principio non implica necessariamente che le funzioni amministrative debbano essere integralmente attribuite all'ente territoriale minore, né comporta che quest'ultimo debba essere sottratto a forme di indirizzo, coordinamento, vigilanza o controllo da parte del livello di governo al quale l'ordinamento attribuisce la titolarità della funzione. Al contrario, esso presuppone una modulazione dell'esercizio delle funzioni pubbliche in ragione dell'attinenza territoriale degli interessi coinvolti, la quale può articolarsi su più livelli istituzionali, combinando la valorizzazione della prossimità territoriale con l'esigenza di assicurare il perseguimento unitario degli interessi pubblici affidati ai diversi enti territoriali.

Del resto, l'intero sistema della pianificazione territoriale e paesaggistica, nonché dell'individuazione dei relativi beni, risulta tradizionalmente imperniato su modelli procedurali articolati su più livelli istituzionali: da un lato, quello comunale, volto a valorizzare la conoscenza del territorio e la vicinanza agli interessi locali; dall'altro, quello provinciale, chiamato ad assicurare la composizione unitaria degli interessi paesaggistici e territoriali e la coerenza complessiva dell'assetto pianificatorio.

Tale assetto, che trova plurime espressioni anche nei procedimenti pianificatori disciplinati dalla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), costituisce una tipica manifestazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118,

primo comma, Cost.. In quest'ottica, l'articolazione multilivello del procedimento amministrativo, sovente caratterizzato da una formazione progressiva e dal concorso di apporti riconducibili a distinti livelli di governo, consente di coniugare la valorizzazione della prossimità territoriale con il perseguimento unitario degli interessi pubblici affidati ai diversi enti territoriali.

Nel quadro delineato, la valorizzazione del ruolo del Comune nell'individuazione e nella disciplina degli insiemi non risulta di per sé incompatibile con la permanenza in capo alla Provincia di poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza o sostituzione, analoghi a quelli che la Corte costituzionale ha ritenuto connaturati all'istituto della delega amministrativa e che il legislatore provinciale ha previsto, in diversa misura, sia nella disciplina previgente recata dall'art. 25 della legge provinciale n. 16 del 1970, sia in altri procedimenti pianificatori disciplinati dalla stessa legge provinciale n. 9 del 2018.

Ne consegue che il richiamo al principio di sussidiarietà e alla tradizionale centralità del Comune nel governo del territorio non appare, di per sé solo, idoneo a escludere il dubbio che la disciplina censurata abbia ecceduto i limiti entro i quali l'art. 18 dello Statuto consente il decentramento dell'esercizio delle funzioni amministrative provinciali.

In particolare, non appare manifestamente implausibile la prospettazione secondo cui l'assenza di strumenti provinciali di indirizzo, vigilanza, controllo o sostituzione possa risolversi nella sostanziale attribuzione ai Comuni della funzione amministrativa concernente l'individuazione e la disciplina degli insiemi, con conseguente alterazione del rapporto di corrispondenza tra competenza legislativa provinciale - in materia di tutela del paesaggio - e funzione amministrativa delineato dal combinato disposto degli artt. 8 e 16 dello Statuto, essendo stati travalicati i limiti che circoscrivono l'istituto della delega contemplato dall'art. 18 del medesimo.

9. Nemmeno l'art. 21 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (recante le “*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche*”, come modificato dall'art. 1 del D.lgs. n. 143/2023), il quale attribuisce alle Province la facoltà di disciplinare con legge provinciale le procedure autorizzative e gli aspetti attuativi della tutela paesaggistica, consente di risolvere il dubbio di costituzionalità dell'art. 48, comma 3, della L.P. n. 9/2018 nel senso della manifesta infondatezza.

La disposizione, infatti, presuppone espressamente che le funzioni legislative e amministrative in materia di tutela del paesaggio siano esercitate dalle Province “*ai sensi degli articoli 8, primo comma, numero 6), e 16 dello Statuto di autonomia*” e non può, pertanto, essere interpretata in alcun modo nel senso di consentire una riallocazione delle medesime funzioni incompatibile con l'assetto statutario cui essa stessa rinvia. La potestà di conformazione procedimentale riconosciuta al legislatore provinciale, ancorché esercitabile anche in funzione di semplificazione amministrativa, non sembra, dunque, estendersi sino al punto di consentire una riallocazione delle funzioni amministrative tale da escludere ogni effettiva possibilità di intervento dell'ente cui l'ordinamento statutario attribuisce la competenza in materia di tutela del paesaggio.

10. Giova ribadire che il dubbio di costituzionalità non attiene alla scelta legislativa di demandare ai Comuni l'individuazione e la disciplina degli insiemi, quale possibile applicazione del principio di sussidiarietà e dell'art. 18 dello Statuto di autonomia, bensì alla circostanza che tale attribuzione sembrerebbe operare senza la previsione di adeguati poteri di indirizzo, controllo, riesame o sostituzione in capo alla Provincia. Ne deriva il rischio che l'ente delegato finisca per esercitare la funzione come competenza sostanzialmente propria e non già come funzione riconducibile all'ente delegante, in contrasto con il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del 1957, secondo cui la delegazione amministrativa non comporta il

trasferimento della titolarità della funzione e richiede la permanenza in capo all'ente titolare di effettivi poteri di indirizzo, vigilanza e intervento.

La questione prospettata dalla ricorrente arricchita dalle riflessioni del Collegio, appare, pertanto, sorretta da argomenti giuridici non manifestamente infondati, poiché investe il problema se, nel vigente assetto statutario tuttora imperniato sul parallelismo tra potestà legislativa e funzione amministrativa nelle materie attribuite alla Provincia autonoma, tra cui, in particolare, quella della tutela del paesaggio, il legislatore provinciale possa, mediante legge ordinaria, attribuire ai Comuni, in via esclusiva, una funzione amministrativa afferente a beni espressamente qualificati come paesaggistici, senza conservare alcuno dei poteri che, secondo la giurisprudenza costituzionale, costituiscono elemento essenziale dell'istituto della delega, anch'esso previsto dallo Statuto speciale.

L'indeclinabilità della funzione pubblica di tutela del paesaggio, sottesa dall'inclusione dell'art. 9 della Costituzione tra i principi fondamentali della Repubblica, è stata, del resto, reiteratamente affermata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte costituzionale n. 151 del 1986, n. 239 del 1982, n. 359 del 1985, n. 182 del 1986, n. 302 del 1998, n. 393 del 1992, n. 2 del 1996, n. 196 del 2004, n. 272 del 2009 e n. 309 del 2011) e da quella del Consiglio di Stato (cfr. Adunanza plenaria, 14 dicembre 2001, n. 9; sez. VI, 3 luglio 2012, n. 3893; sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2378).

Il Collegio è consapevole che lo Statuto speciale non contiene una disposizione che espressamente vieti al legislatore provinciale di attribuire ai Comuni funzioni amministrative riconducibili a materie rientranti nella competenza legislativa primaria della Provincia e che quest'ultima dispone, in linea di principio, di ampi margini di conformazione dell'assetto amministrativo nelle materie ad essa attribuite. Nondimeno, la formulazione degli artt. 16 e 18 dello Statuto, letti in modo coordinato e alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del

1957, non consente di escludere che la disciplina censurata abbia oltrepassato il limite oltre il quale la delega dell'esercizio della funzione si trasforma in una sostanziale attribuzione della funzione stessa, non ammessa dall'attuale assetto statutario.

E invero, se si ammettesse che il legislatore provinciale possa liberamente trasferire ai Comuni funzioni amministrative riconducibili a materie attribuite alla competenza legislativa primaria della Provincia, la previsione statutaria che attribuisce tali funzioni amministrative alla Provincia (art. 16) e quella che consente la delega di alcune di esse agli enti locali (art. 18) rischierebbero di perdere di significato e portata precettiva. Proprio tale tensione interpretativa, che non appare superabile in via ermeneutica, rende necessario il vaglio della Corte costituzionale.

11. Conclusivamente, consegue da quanto precede, che il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, della legge provinciale n. 9 del 2018, nella parte in cui demanda ai Comuni l'individuazione e la disciplina degli insiemi mediante il procedimento di cui all'art. 60, senza prevedere forme di indirizzo, controllo o sostituzione da parte della Provincia, non può ritenersi manifestamente infondato in relazione agli artt. 8, n. 6, 16 e 18 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Allo stesso modo, non appare manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità dell'art. 48, comma 3, cit., in relazione all'art. 3 Cost., dal momento che, per quanto descritto in precedenza in merito al raffronto tra i procedimenti di variante del piano paesaggistico in caso di modifica di un insieme (art. 48, comma 3), da un lato, e del piano per il territorio e il paesaggio in caso di inserimento di un intervento suscettibile di incidere su un insieme (art. 54), dall'altro lato, la censurata disposizione introduce - come s'è visto - un'inversione della logica del sistema, priva di una plausibile giustificazione rinvenibile nell'impianto della legge provinciale, inversione che non sembra conciliabile con il canone di ragionevolezza che deve presidiare l'esercizio della discrezionalità legislativa.

12. Deve, infine, escludersi che il prospettato dubbio di legittimità costituzionale possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.

Secondo il consolidato insegnamento della Corte costituzionale, il giudice è tenuto a privilegiare, tra le possibili opzioni ermeneutiche consentite dal testo normativo, quella conforme a Costituzione, potendo sollevare questione di legittimità costituzionale soltanto quando tale operazione interpretativa non risulti praticabile.

Nel caso di specie, tuttavia, il dato normativo non appare suscettibile di una lettura alternativa idonea a superare il denunciato contrasto con gli artt. 8, n. 6, 16, comma 1, e 18, comma 2, dello Statuto speciale.

L'art. 48, comma 3, della L.P. n. 9/2018 attribuisce espressamente ai Comuni la competenza all'individuazione e alla disciplina degli insiemi e, a tal fine, richiama il procedimento di cui all'art. 60 della medesima legge. Tale procedimento si svolge integralmente in ambito comunale e non prevede alcuna forma di approvazione, controllo, indirizzo, vigilanza, sostituzione o avocazione da parte della Provincia.

Pertanto, qualora si ritenesse che la disciplina denunciata ecceda i limiti della delegazione amministrativa consentita dall'art. 18 dello Statuto speciale, il relativo *vulnus* non potrebbe essere eliminato mediante attività interpretativa. Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione richiederebbe infatti l'introduzione di forme di intervento provinciale del tutto assenti nel testo normativo ovvero la sostituzione del procedimento espressamente previsto dal legislatore con un diverso modulo procedimentale, operazioni che eccedono i limiti dell'interpretazione e si risolverebbero in un'inammissibile attività manipolativa.

Né, avuto riguardo al chiaro rinvio all'art. 60 della L.P. n. 9 del 2018 operato dalla disposizione censurata, appaiono praticabili interpretazioni della medesima che consentano di superare il rilevato contrasto con l'art. 3 Cost., atteso che l'incongruenza

sistematica sopra evidenziata discende direttamente dall'opzione normativa espressa dal legislatore provinciale e non da un'incertezza del dato testuale.

Ne discende che i dubbi prospettati non possono essere risolti in via ermeneutica e richiedono, pertanto, l'intervento del Giudice delle leggi.

13. Va sollevata, in definitiva, questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (*"Territorio e paesaggio"*), nella parte in cui dispone che *"per la individuazione e la disciplina degli insiemi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), si applica il procedimento di cui all'articolo 60"* e che *"l'approvazione della variante spetta comunque sempre al Consiglio comunale"*, per contrasto con gli artt. 8, n. 6, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol) e con l'art. 3 della Costituzione.

Ad avviso del Collegio, in particolare, non appare manifestamente infondato il dubbio che la disposizione censurata, attribuendo ai Comuni l'individuazione e la disciplina degli insiemi, qualificati dall'art. 11 della medesima legge provinciale come beni paesaggistici, mediante un procedimento che si conclude integralmente in sede comunale e senza prevedere poteri provinciali di indirizzo, vigilanza, controllo o sostituzione, oltre a palesare profili di illogica eccentricità sistematica, ecceda i limiti entro i quali l'art. 18 dello Statuto consente la delega di funzioni amministrative agli enti locali e determini una sostanziale sottrazione alla Provincia di funzioni amministrative che, in forza del combinato disposto degli artt. 8, n. 6, e 16 dello Statuto speciale, appaiono rientrare nella competenza provinciale in materia di tutela del paesaggio.

12. Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, secondo le modalità indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, visti l'art. 134 Cost., l'art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 48, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 (*"Territorio e paesaggio"*), per contrasto con gli articoli 8, numero 6), 16, comma 1, e 18, comma 2, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e con l'art. 3 della Costituzione. Sospende il presente giudizio con rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e sia comunicata al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Stephan Beikircher, Presidente

Alda Dellantonio, Consigliere, Estensore

Michele Menestrina, Consigliere

Fabrizio Cavallar, Consigliere

L'ESTENSORE

Alda Dellantonio

IL PRESIDENTE

Stephan Beikircher

IL SEGRETARIO